

**R.G. n. 6500/2015**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**I<sup>A</sup> SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico, dott. Rita M. Mancuso, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.3.2016, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

- **rilevato** che con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 702 bis c.p.c. depositato il 12.5.2015 il sig. \_\_\_\_\_ ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 18.12.2014, notificatogli il 13.4.2015, della Commissione Territoriale di Trapani per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che ha respinto le sue domande volte al riconoscimento della protezione internazionale, ma riconosciuto la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5, 6° co., D.Lgs. n. 286/1998);
- **rilevato** che con detto ricorso, tempestivamente proposto, si reitera la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato (ex artt. 7 e ss. D. Lgs. n. 251/2007) e, in via di subordine, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria (ex art. 14 D.Lgs. n. 251 cit.), deducendosi in sostanza l'erroneità dell'anzidetta decisione della C.T. sia perché adottata senza tenere conto che il ricorrente è di nazionalità libica e che in tale Paese sono invisibili i concittadini di pelle nera sia del particolare contesto vuoi della Libia, ove da anni perdura un conflitto armato tra milizie di fazioni contrapposte, vuoi del Senegal, Paese in cui il \_\_\_\_\_ ha vissuto fino all'espatrio ed ove pure si registra una situazione di elevato pericolo in conseguenza dell'attività di gruppi di matrice terroristica;
- **rilevato** che parte convenuta, ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita;
- **rilevato** che nel corso dell'audizione del 18.12.2014 avanti la C.T. il ricorrente



ha in sintesi dichiarato : - di essere nato a Tripoli ma di essersi trasferito da piccolo in Senegal, ove aveva vissuto con uno zio paterno a Mbour, Bonkonto e Velingara; - che i genitori erano rimasti a vivere a Tripoli, la madre era morta di cancro nel 2003 e di non avere più notizie del padre da quando è iniziata la guerra in Libia; - di essere andato in Senegal per volere del padre perché costui voleva che lui imparasse il Corano da un daara (“...è un posto dove impariamo il Coreano e viviamo di elemosine”); - di aver lasciato il Senegal nell’aprile 2013 ed essere tornato in Libia per contrasti avuto con lo zio, che era il marabù, cioè l’insegnante di Corano; - che nel periodo vissuto nel “daara” dallo zio andava in giro ad elemosinare dall’alba fino alle 9 del mattino, che poi dalle 9 alle 12 imparava il Corano e dopo andava nuovamente ad elemosinare del cibo; - che con lui facevano la stessa vita altri 12-13 bambini che vivevano anch’essi a casa dello zio; - che lui era scappato diverse volte dal daara ma lo zio lo rintracciava sempre, finché non lo aveva cacciato di casa quando lui aveva 12 anni; - che lo zio lo aveva buttato fuori di casa perché si riteneva poco rispettato da lui e perché lui non voleva più studiare il Corano ed elemosinare per strada; - di aver deciso di venire in Italia e non fermarsi in Libia perché lì egli rischiava la propria vita: - di non poter ritornare in Senegal perché là non ha nessuno e “non ho avuto una vita”;

- **rilevato** che lo *status* di rifugiato può essere riconosciuto al cittadino straniero che abbia fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica e che non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione del Paese di appartenenza (v. artt. 2 e 8 D. Lgs. n. 251 cit.);
- **ritenuto** che nella specie gli anzidetti presupposti non possono ritenersi sussistenti perché, anche stando alle dichiarazioni del ricorrente, egli ha lasciato il Senegal, Paese in cui è vissuto sin da piccolo, non già per timore di essere perseguitato per uno dei motivi indicati dai citt. artt. 2 e 8, bensì perché era stato cacciato fuori di casa dallo zio e lì non aveva nessuno;

- **ritenuto** a tale riguardo che l'affermazione contenuta a pag. 7 del ricorso – secondo cui in sostanza il ricorrente sarebbe esposto, in caso di ritorno in Libia, ad una persecuzione di tipo razziale, perché *“i ribelli libici hanno avviato una vera e propria pulizia etnica nei confronti dei concittadini di pelle più scura, ritenuti discendenti degli schiavi”* – non trova riscontro alcuno nelle dichiarazioni del ricorrente, che nel corso della sua audizione non ha mai fatto riferimento a problemi inerenti il colore della sua pelle ed anzi ha riferito che i libici lo riconoscevano come un loro concittadino libico e non concepivano soltanto il fatto che lui non parlasse l'arabo;
- **rilevato**, quanto alla domanda subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, che alla stessa può essere ammesso lo straniero (non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato) solo se *“sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”*, (v. art. 2 D. Lgs. n. 251 cit.), per tale intendendosi *“a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (v. art. 14 D.Lgs. n. 251 cit.);
- **ritenuto**, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, che nella specie non si configurino le ipotesi del “danno grave” di cui alle lett. a) e b) del cit. art. 14, posto che non v'è alcuna condanna a morte a carico del ricorrente e che, nonostante i maltrattamenti da lui dichiarati come subiti sia in Senegal sia in Libia, non è possibile ipotizzare il rischio per lo stesso di subire nuovamente, nel caso in particolare di ritorno in Senegal, torture o altri trattamenti disumani o degradanti, dato non solo il fatto che all'epoca della sua permanenza in Senegal il ricorrente era appena un bambino mentre oggi è un uomo di 27 anni ma anche che lo zio lo ha cacciato di casa molti anni fa e s'è

subito dopo trasferito a Banjul, quindi in un altro Paese;

- **ritenuto** invece che il                      possa effettivamente subire una minaccia grave alla propria vita in caso di rientro nel suo Paese di origine, e in particolare a Tripoli, ove tuttora abitano i suoi fratelli più piccoli, esistendo in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato;
- **rilevato** infatti che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito, ciò che ha comportato la morte anche di innumerevoli civili e costituisce una minaccia grave per la vita di chiunque si trovi su quel territorio (v. rapporto di Amnesty International del 30.10.2014 sui crimini di guerra delle milizie libiche in [www.amnesty.it](http://www.amnesty.it), nonché World Report 2016 dell’Human Rights Watch ove si legge “*Armed conflicts continued to rage in the east, west, and south. In Benghazi, forces loyal to the internationally recognized government battled against a coalition of Islamist militias, including ISIS and Ansar al-Sharia. Some civilians remained trapped in the areas of fighting. In the west, forces allied with the self-declared government in Tripoli continued to clash with opposing groups based in western coastal areas. In the south, Tebu and Tuareg militias clashed intermittently. Warring factions indiscriminately shelled civilian areas, arbitrarily seized people, tortured and looted, burned, and otherwise destroyed civilian property in attacks that in some cases amounted to war crimes. Some forces also used cluster munitions and antipersonnel landmines, which are internationally prohibited weapons*”, ed ancora Rapporto 2015/2016 di Amnesty International pubblicato il 24.2.2016 ove fra l’altro si legge : “*The armed conflict continued. Forces affiliated to two rival governments, as well as armed groups, committed war crimes and other violations of international humanitarian law and human*

- rights abuses with impunity. Rights to freedom of expression, association and assembly were severely restricted. Detention without trial persisted; torture and other ill-treatment was common. Women, migrants and refugees faced discrimination and abuses. The death penalty remained in force; several former senior officials were sentenced to death after a deeply flawed trial (...). Civilians continued to bear the brunt of the conflict. According to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, by October some 2.44 million people needed humanitarian assistance and protection. The number of civilian casualties remained unknown, but some 20,000 were injured between May 2014 and May 2015, the UN estimated. At least 600 civilians were killed in 2015 according to the ICC Prosecutor Violence impeded civilian access to food, health care, water, sanitation and education. Many health facilities were closed, damaged or inaccessible due to fighting; those still functioning were overcrowded and lacked essential supplies. Around 20% of children were unable to attend school. All sides committed serious violations of international humanitarian law, including war crimes, and human rights abuses. They carried out reprisal abductions and detained civilians including humanitarian workers and medical staff because of their perceived political affiliation or origin, often holding them as hostages to secure prisoner exchanges or ransoms. They tortured and otherwise ill-treated detainees and carried out summary killings. The warring parties also launched indiscriminate and disproportionate attacks and direct attacks on civilians and civilian objects”);*
- **rilevato** che per la grave situazione di insicurezza e di pericolo presente in tutto il Paese l’Ambasciata italiana di Tripoli ha persino sospeso le proprie attività ed il Ministero degli Affari Esteri italiano sconsiglia nel modo più assoluto di recarsi in Libia in considerazione sia degli scontri in atto che della crescente minaccia terroristica, invitando i connazionali, ancora presenti nel Paese, ad abbandonarlo *“poiché l’attuale contesto di sicurezza non offre sufficienti garanzie di tutela e operare e/o recarsi nel Paese risulta*



*estremamente pericoloso*" (v. avviso pubblicato il 15.3.2016 sul sito [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it));

- ritenuto che per tali ragioni possa di conseguenza essere riconosciuta alla protezione sussidiaria;
- ritenuto altresì che la natura e delicatezza giustifichi la compensazione delle spese processuali;
- ritenuto infine di poter liquidare le spese del gratuito patrocinio con separato decreto contestuale alla presente ordinanza, come previsto dal co. 3 bis dell'art. 83 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 783, L. n. 208/2015

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

- dichiara che **a Tripoli (Libia)** ha diritto alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251/2007;
- compensa le spese;
- liquida le spese del gratuito patrocinio con separato decreto contestuale;
- manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Così deciso in Palermo in Camera di Consiglio il 31.3.2016.

**IL GIUDICE**

Dott. Rita M. Mancuso

